

Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

MODULO 1

Cagliari 30-31 Maggio 2018

Formatore: Dott. Ing. Elena Dore



Accademia Eraclitea
ENTE DI RICERCA E DI ALTA FORMAZIONE ACCREDITATO

- ✓ *Fonti normative e contrattuali - Dallo Statuto dei lavoratori al D.Lgs.81/2008.*
- ✓ *Le funzioni e i compiti del RLS nell'ambito del Sistema di prevenzione e gestione dei rischi aziendali.*
- ✓ *Le iniziative del RLS per promuovere a livello aziendale la partecipazione dei lavoratori.*
- ✓ *La formazione dell'RLS riferimenti normativi e prassi - Individuazione dei bisogni formativi dell'RLS.*
- ✓ *Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza - Livello aziendale e territoriale.*

Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

E' LA PERSONA CHE VIENE ELETTA O DESIGNATA DAI LAVORATORI ED HA IL COMPITO DI RAPPRESENTARLI NEGLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA DURANTE IL LAVORO



Lavoratore

Rappresentante

Formazione

STATUTO DEI LAVORATORI

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

ART. 9. (TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA)

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

D.LGS 626/94

Introduce il concetto di PARTECIPAZIONE dei lavoratori.

Partecipazione

l'insieme dei metodi, degli strumenti e delle risorse da utilizzare per favorire il coinvolgimento dei lavoratori al fine di accrescere la sicurezza del lavoro.

Art. 18 "Rappresentante per la sicurezza"

In tutte le aziende o unità produttive, eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

Modalità di elezione:

Fino a 15
dipendenti

- lavoratori

Più di 15
dipendenti

- Rappresentanze sindacali

Numero:

1

- Fino a 200 dipendenti

3

- Da 200 a 1000 dipendenti

6

- Più di mille dipendenti

Formazione: contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto

Art. 19 "Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza“

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- c) consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- d) consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;


Art. 19 "Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza"

- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;**
- g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;**
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;**
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;**
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;**
- m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;**
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività ;**


Art. 19 "Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza"

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

D.LGS 81/2008




**Testo
Coordinato**



D.Lgs. n. 81/2008

D.Lgs. n. 106/2009

Percorso storico - D.LGS 81/2008



D.LGS 81/2008

- ✓ Titolo I Principi comuni
- ✓ Titoli II-V Argomenti di carattere generale
- ✓ Titoli VI-XI Rischi specifici
- ✓ Titoli XII-XIII Disposizioni di carattere penale e norme transitorie e finali



Prevenzione

Istituzionale

Aziendale



Percorso storico – Il processo PDCA



Il T.U. (D.Lgs. N 81/08) dedica alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori la **Sezione VII**, composta dagli articoli dal n 47 al n 52 del **TITOLO 1 – Consultazione e partecipazione dei lavoratori**.

Il Titolo I è composto da n 6 articoli (dal n 47 al n 52).

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Art. 51 - Organismi paritetici;

Art. 52 - Sostegno alla PMI, ai RR.LL.SS.TT. e alla pariteticità.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello:

- **territoriale o di comparto (RLST)**
- **aziendale (RLS)**
- **di sito produttivo (RLS di sito).**

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.

Nelle aziende o unità produttive che occupano **fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST) secondo quanto previsto dall'art. 48.**

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nelle aziende o unità produttive con **più di 15 lavoratori** il RLS è eletto o **designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali** in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentantiè il seguente:

- a) **un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;**
- b) **tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;**
- c) **sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.**

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale

Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, *interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso (Contrattazione collettiva dei lavoratori)

Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al RLST, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

- a) i porti sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima**
- b) *centri intermodali di trasporto.....***
- c) *impianti siderurgici;***
- d) *cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;***
- e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.**

Il RLS di sito è individuato, su loro iniziativa, tra gli RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.

La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione RLS di sito... nonché le modalità con cui esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano RLS e realizza il coordinamento tra RLS del medesimo sito.

- ✓ **Diritto di accesso**
- ✓ **Diritto di consultazione**
- ✓ **Diritto di ricevere informazioni**
- ✓ **Diritto ad una formazione particolare**
- ✓ **Diritto ad una partecipazione attiva**
- ✓ **Diritto di segnalazione/denuncia**
- ✓ **Diritti generali: tempo, retribuzione, spazi e mezzi**
- ✓ **Salvaguardia e tutela**
- ✓ **Rinvio alla contrattazione**
- ✓ **Privacy e segretezza**
- ✓ **Incompatibilità**

Diritto di accesso

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, **il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni

Diritto di consultazione

E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

E' consultato sulla designazione di RSPP e ASPP , incaricati alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

E' è consultato in merito all'organizzazione della formazione

Diritto di ricevere informazioni

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.

Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR**

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, **su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI**

Diritto a una formazione particolare

Primo Modulo

Formazione di base iniziale articolo 37 comma 11

Formazione Base
Corso di 32 ore

Aggiornamento

Aggiornamento in funzione del numero di dipendenti articolo 37 comma 11

Aziende dai 15 ai 50
dipendenti
Corso di 4 ore/annue

Aziende con più di 50
dipendenti
Corso di 8 ore/annue

N. B. Gli RLS prima di tutto sono Lavoratori!

Diritto a una partecipazione attiva

Promuove l'elaborazione, **l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.**

*Formula **osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito.***

Partecipa alla riunione periodica.

Fa proposte in merito alla attività di prevenzione.

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- c) il medico competente, ove nominato;*
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

Diritto segnalazione /denuncia

Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

*Può fare **ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*

Diritti generali: tempo, retribuzione, spazi e mezzi

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del **tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione**, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, *contenuti in applicazioni informatiche.*

Salvaguardia e tutela

...Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse **tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.**

Rinvio alla contrattazione

Le modalità per l'esercizio delle funzioni previste per il RLS al comma 1 (accesso, consultazione, informazione, ecc...) sono stabilite in sede di **contrattazione collettiva nazionale.**

Privacy e segretezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.**

Incompatibilità

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è **incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.**

PER IL RLS NON SONO PREVISTE SANZIONI SPECIFICHE

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha compito di "rappresentare (e tutelare) i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro"

Le sue funzioni non possono pertanto essere assimilate o confuse, con quelle del PREPOSTO, chiamato a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

Il r.l.s. potrà in sostanza avvertire il lavoratore in merito agli obblighi concernenti la sicurezza e alle eventuali sanzioni a cui può andare incontro, ma non sarà certo tenuto a richiedere l'osservanza dei comportamenti dovuti né tanto meno potrà essere considerato responsabile riguardo ad essi.

Il problema della sua eventuale responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, sarà valutato dalla magistratura sulla base della sua collocazione interna o esterna all'azienda e di un'attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell'infortunio.

Esercitazione: di chi è la responsabilità?

Lo scenario è composto da una direzione di un'azienda metalmeccanica con 150 dipendenti. Il servizio di prevenzione e protezione è interno e deve collaborare all'aggiornamento del Dvr a seguito di modifiche della linea produttiva.

Nell'eseguire tale valutazione il Spp non si accorge della pericolosità una pressa così come utilizzata in quello specifico contesto produttivo e di conseguenza non propone alcuna azione per mettere la macchina in sicurezza. Né il caporeparto, né i lavoratori addetti pur consapevoli, segnalano la situazione di pericolo nella convinzione che le misure da adottare renderebbero più lungo e difficoltoso il processo di lavorazione. Quando dunque la direzione riceve il documento di valutazione non vengono previsti gli investimenti necessari per la situazione di rischio.

Qualche giorno dopo un lavoratore si schiaccia una mano provocando l'amputazione parziale di due dita. Di chi sono le responsabilità? Indicarle in ordine di priorità. E nel caso il Spp fosse stato affidato a una società di consulenza esterna?

- ✓ Documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
- ✓ Documentazione aziendale inerente sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
- ✓ Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- ✓ DVR - DUVRI
- ✓ La riunione periodica
- ✓ L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
- ✓ Dispositivi di protezione individuale
- ✓ I programmi di informazione e formazione
- ✓ Codici di comportamento e buone prassi
- ✓ Il verbale della riunione periodica
- ✓ Contratti di lavoro, accordi sindacali
- ✓ Associazioni sindacali, organismi paritetici

Controlli da effettuare sugli strumenti gestionali della sicurezza

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI deve contenere:

- La relazione sulla valutazione di tutti i rischi
- L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione
- L'individuazione delle procedure e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.

PREDISPOSIZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE prevede:

- Programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA prevede:

- La designazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze
- L'adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- l'adozione delle misure per la prevenzione incendi e l'evacuazione dei lavoratori

PROCEDURE PER LA SICUREZZA nel DVR, devono essere presenti:

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, cui devono essere assegnati unicamente in possesso di adeguate competenze e pareri

VERIFICA

- Applicazione delle misure di sicurezza e tutela della salute

FORMULA

- Osservazioni in occasione delle visite e verifiche delle autorità competenti

RICORRE

- Alle autorità competenti quando ritiene che le misure adottate dal datore non sono idonee a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

PROGRAMMARE LE PROPRIE ATTIVITÀ

**ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI BISOGNI
FORMATIVI E INFORMATIVI**

COOPERARE CON LE FIGURE AZIENDALI DELLA PREVENZIONE

CONFRONTARSI CON IL SINDACATO AZIENDALE E TERRITORIALE

**DIALOGARE CON LA RETE TERRITORIALE DELLE ISTITUZIONI E PARTI
SOCIALI**

RICERCARE INFORMAZIONI NORMATIVE


RICERCARE BUONE ESPERIENZA E PROCEDURE EFFICACI

Come realizzare un buon sistema di individuazione, valutazione e gestione del rischio

- Definire per iscritto gli obiettivi e il quadro delle responsabilità
- Come risolvere eventuali controversie rivolgendosi ad organismi bilaterali
- Definire compiti e responsabilità di tutto il personale specializzato
- Definire procedure di lavoro che tengano conto delle norme vigenti e degli accordi, sia procedure di verifica
- Circolazione di informazioni nel sistema, sui bisogni di informazione dei dipendenti
- Procedura di verifica dei risultati e valutazione del costante miglioramento del sistema



RLS – IL SISTEMA DELLE RELAZIONI




RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

può essere definito come:

Parte significativa del sistema di cooperazione all'interno dell'impresa

Soggetto che può, meglio di chiunque altro stimolare la partecipazione attiva dei lavoratori

- 
- Segnala gli infortuni mancati e tutte le non conformità alle disposizioni di legge aziendali;
 - Discute sull'utilizzo di modalità non sicure, incluso il mancato o non corretto uso dei dispositivi di protezione e sicurezza, collettivi ed individuali;
 - Ricerca continuamente di definire i reali fabbisogni formativi e informativi degli addetti.

PROCESSO DÌ VALUTAZIONE DEI RISCHI

Colloquio e/o somministrazione di un questionario, come fase preliminare all'elaborazione del documento di valutazione specifico

Discussione preliminare e relativa verifica al momento della stesura del documento di valutazione dei rischi

Discussione sulle eventuali differenze tra le proposte dei lavoratori e le conclusioni previste nel documento

PROCEDURE DI MONITORAGGIO

Raccolta sistematica delle osservazioni dei lavoratori su eventuali incongruenze tra procedure lavorative e sicurezza

Discussione sui temi che hanno priorità nell'ambito delle riunioni periodiche:

- **Soluzioni transitorie per la riduzione del rischio**
- **Soluzioni radicali per la riduzione del rischio**
- **Soluzioni radicali per l'eliminazione o la riduzione del rischio**
- **Metodi di verifica**

RLS – CAUSE DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO

Errore di procedura	83% dei casi
Errore di procedure causato da mancata formazione	17% dei casi
Errore di procedure causato da una pratica abitualmente tollerata	22% dei casi

RLS – CAUSE DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO

Presenza di elementi pericolosi	16,9%
Mancanza di protezioni	45,9%
Rimozione di protezioni	7,2%
Inadeguatezza strutturale	20,9%
Manomissione di protezioni	1,9%